



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO "SEMPLIFICAZIONI"

(Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76)

Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (cd. “Decreto Semplificazioni”), pubblicato nel [Supplemento Ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020](#), in vigore dal 17 luglio 2020.

SOMMARIO

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI..... 5

1.Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (art. 1)	5
2.Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia (art. 2)	6
3.Verifiche antimafia (art. 3).....	7
3.1. Protocolli di legalità (art. 3, comma 1).....	7
4.Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali (art. 4).....	8
4.1. Conclusione dei contratti pubblici (comma 1)	8
4.2. Ricorsi giurisdizionali (commi 2-4)	9
5.Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica (art. 5)	9
6.Collegio consultivo tecnico (art. 6)	10
7.Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7).....	10
8.Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8).....	11
8.1 Procedure pendenti (comma 1-4)	11
8.2. Qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza (comma 5, lett. a).....	12
8.3. Motivi di esclusione (comma 5, lett. b).....	12
8.4. Adeguatezza della copertura assicurativa (comma 5, lett. c)	12
8.5. Proroga termini e modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 (comma 7)	13
8.6. Acquisto dei beni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 (comma 8)	13
8.7. Validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC (comma 10)	13
8.8.Regolamento attuativo settori difesa e sicurezza (comma 11)	13
9. Modifica della disciplina dei Commissari Straordinari per le infrastrutture (art. 9)	13

SEMPLIFICAZIONI E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA..... 14

1. Semplificazioni in materia edilizia (art. 10).....	14
1.1. Modifiche in materia di deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza (comma 1, lett. a).....	14
1.2. Modifiche in materia di definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia (comma 1, lettera b)	15
1.3. Modifiche in materia di attività edilizia libera (comma 1, lettera c)	15
1.4. Modifiche in materia di documentazione amministrativa (comma 1, lettera d).....	15
1.5. Modifiche in materia di interventi subordinati a permesso di costruire (comma 1, lettera e).....	16
1.6. Modifiche in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (comma 1, lettera f)	16
1.7. Modifiche in materia di contributo straordinario per il rilascio del permesso di costruire e riduzione o esonero dal contributo di costruzione (comma 1, lettera g e h).....	16
1.8. Modifiche in materia di formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire (comma 1, lettera i)	16
1.9. Modifiche in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini dell’agibilità (comma 1, lettera n).....	16

1.10. Modifiche in materia di parziali difformità e tolleranze costruttive (comma 1, lettere o) e p)	17
1.11. Ulteriori misure in materia di edilizia (commi 2-6)	17
2. Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici (art. 11)	18
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI.....	18
1. Modifiche alla L. 7 agosto 1990, n.241 sul procedimento amministrativo (art. 12)	18
1.1. Modifiche in materia di termini dei procedimenti amministrativi (comma 1, lett. a)	18
1.2. Modifiche in materia di digitalizzazione del procedimento (comma 1, lett. b - c).....	19
1.3. Modifiche in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (cd preavviso di rigetto (comma 1, lett. e -i)	20
1.4. Modifiche in materia di pareri e silenzio-assenso tra amministrazioni (comma 1, lett. f)	20
1.5. Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (comma 1, lett. g.).....	20
1.6. Modifiche in materia di autocertificazione (comma 1, lett. h)	21
1.7. Annullabilità del provvedimento (comma 1, lett. i)	21
1.8. Livelli essenziali delle prestazioni (comma 1, lett. l)	21
1.9. Termini durata dei procedimenti (comma 2).....	21
2. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi (art. 13)	21
3. Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori (art. 14).....	22
4. Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata (art. 15)	22
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA	23
1. Potere di ordinanza sindacale durante l'emergenza sanitaria (art. 18)	23
RESPONSABILITÀ' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23
1. Responsabilità erariale (art. 21).....	23
2. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di rilancio dell'economia nazionale (art. 22).....	24
3. Modifiche abuso di ufficio (art. 23)	24
SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.....	24
1. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali (art. 24).....	24
1.1. Modifiche del codice dell'amministrazione digitale (comma 1).....	24
1.2. Modifiche art. 65 d.lgs. 217/2017 (comma 2).....	26
1.3. Rinnovo carta di identità elettronica (comma 3)	26
2. Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità Digitale (art. 25)	26
3. Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (art. 26).....	26
4. Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari (art. 27)	28
5. Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale (art. 28)	28
6. Piattaforma nazionale targhe veicoli persone a ridotta capacità di deambulazione (art. 29, comma 2).....	29
7. Disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi (art. 33)	29

MISURE PER L'INNOVAZIONE	29
1.Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione (art. 36)	29
2.Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti (art. 37)	30
2.1. Profilo sanzionatorio (comma 2).....	31
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI.....	31
1.Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 38)	31
2.Semplificazioni della misura Nuova Sabatini (art. 39)	32
3.Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese (art. 40)	32
4.Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (art. 41)	33
5.Semplificazione attività CIPE (art. 42)	33
6.Semplificazioni in materia di controlli (art. 43, comma 3)	33
7.Sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di produzione biologica (art. 43, comma 5).....	34
8.Misure a favore degli aumenti di capitale (art. 44)	34
9.Prestito Alitalia (art. 45).....	35
10.Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali (art. 46).....	35
11.Accelerazione nell'utilizzo dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme (art. 47).....	36
12.Funzionalità Autorità sistema Portuale, digitalizzazione della logistica, trasporto marittimo e diporto (art. 48)	36
13.Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (art. 49).....	37
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	38
1.Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (art. 50).....	38
2.Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali (art. 51)	39
3.Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (art. 52).....	39
4.Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (art. 53)	40
5.Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (art. 54).....	40
6.Semplificazione in materia di zone economiche ambientali (art. 55)	40
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY.....	40
1.Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi (art. 56)	40
2.Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (art. 57).....	41
3.Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi (art. 58)	42
4.Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni (art. 59)	43
5.Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali (art. 60).....	43
6.Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (art. 61).....	44
7.Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (art. 62)	44

8.Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque (art. 63).....	45
9.Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64)	45

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (art. 1)

La disposizione interviene in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, la norma prevede che, dal 17 di luglio 2020, in deroga alle ordinarie procedure previste dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), si applichino le seguenti procedure di affidamento qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente **sia adottato entro il 31 luglio 2021**:

- a) **affidamento diretto** per lavori, servizi e forniture inferiori a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice;
- b) **procedura negoziata senza bando** di gara previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento secondo la procedura negoziata senza bando di cui alla lettera b), le stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Per tutte le modalità di affidamento sopra indicate la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'art. 93 del Codice (garanzia fideiussoria pari al 2% del prezzo base indicato nell'avviso di gara) salvo che ricorrano particolari esigenze legate alla tipologia e specificità della procedura che la stazione appaltante deve indicare nell'avviso di indizione della gara. In tal caso l'ammontare della garanzia provvisoria è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93.

In tutti i casi sopra individuati, salve le ipotesi di procedure sospese per effetto di provvedimenti giudiziari, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro nei casi di procedura negoziata senza bando di cui al comma 2, lettera b).

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (RUP) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene dichiarata dalla stazione appaltante senza indugio ed opera di diritto.

2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia (art. 2)

La norma disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, per incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici.

In particolare dispone che, dal 17 luglio 2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 31 luglio 2021** le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, mediante procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari che per i settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, ecc.).

Nei casi sopra individuati, salve le ipotesi di procedure sospese per effetto di provvedimenti giudiziari, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro sei mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (RUP) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene dichiarata dalla stazione appaltante senza indugio ed opera di diritto.

Per l'affidamento dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione di opere di importo superiore alle soglie dell'art. 35 del Codice si può fare ricorso, nella misura strettamente necessaria, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, quando per ragioni di estrema urgenza non sia possibile rispettare i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie.

In tali casi e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture sopra indicati, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei

principi di cui agli articoli 30 (economicità, efficacia, tempestività e correttezza), 34 (sostenibilità energetica ed ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del Codice e delle disposizioni in materia di subappalto.

Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico di procedimento (RUP) che valida ed approva ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto anche in corso d'opera.

Gli atti delle stazioni appaltanti adottati secondo le disposizioni sopra indicate sono pubblicati e aggiornati sul proprio sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. Verifiche antimafia (art. 3)

Per potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia, viene generalizzato, fino al 31 luglio 2021, il rilascio della certificazione antimafia in via d'urgenza.

Ciò significa che, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), le stazioni appaltanti procedono anche in assenza dell'informazione antimafia nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contribuzioni, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA).

Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che non risulti censito a condizione che non emergano nei suoi confronti, né della compagine proprietaria, l'applicazione di una misura di prevenzione o una misura cautelare.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare e autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.

Se la documentazione successivamente pervenuta accerta la sussistenza di una causa interdittiva le stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.

Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture sul rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

3.1. Protocolli di legalità (art. 3, comma 1)

La disposizione, infine, introduce, nell'ambito del Codice delle leggi antimafia un nuovo articolo (83-bis) dedicato ai protocolli di legalità.

Con tale disposizione si autorizza il Ministero dell'interno a sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata,

anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia (comunicazione e informazione) di cui all'art. 84 del Codice.

I protocolli possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale, associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche e imprenditoriali e possono prevedere:

- modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati;
- determinare soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi;
- l'applicabilità delle previsioni del Codice anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori istituito presso ogni Prefettura ai sensi della legge Severino (cd. *white list*), nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori, cui sono tenuti ad iscriversi gli operatori economici interessati a partecipare alla ricostruzione del sisma del 2016, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che **il mancato rispetto dei protocolli** di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara o di risoluzione del contratto.

4. Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali (art. 4)

L'articolo in commento apporta alcune modificazioni all'art. 32 comma 8, relativo alle procedure di affidamento del codice degli appalti pubblici.

4.1. Conclusione dei contratti pubblici (comma 1)

La disposizione modifica il primo periodo del suddetto comma 8 specificando che, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione "deve avere luogo" entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire o l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purchè comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere espressamente motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene comunque valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

Inoltre, la disposizione prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale in cui non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, non possa essere richiamato come giustificazione per la mancata stipulazione del contratto.

Viene, infine, conferita alle stazioni appaltanti la possibilità di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

4.2. Ricorsi giurisdizionali (commi 2-4)

Il **comma 2** dell'articolo in esame precisa che quando le stazioni appaltanti procedono per affidamento di contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, che rientrano nella disciplina del rito abbreviato del processo amministrativo di cui all'articolo 119 comma 1 lettera a) del codice del processo amministrativo, si applica il comma 2 dell'articolo 125 del suddetto codice ai sensi del quale, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi.

L'art. 125 del codice del processo amministrativo si applica anche nel caso di impugnazione di atti relativi alle procedure di l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 5, la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale per cui le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali.

Da ultimo segnaliamo che il **comma 4** della disposizione in esame, apporta anche alcune modifiche al comma 6 dell'art. 120 del codice del processo amministrativo stabilendo che i giudizi, relativi ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture che venivano sempre definiti con sentenza in forma semplificata, vengono ora definiti di norma in esito all'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, anche in deroga al primo periodo dell'articolo 74 (che prevede che nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata).

Infine, vengono appartate alcune modifiche anche al comma 9 dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, prevedendo che il Giudice deposita la sentenza che definisce il giudizio entro il termine di quindici giorni dall'udienza di discussione e nel caso in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di quindici giorni, depositando la sentenza comunque entro trenta giorni dall'udienza.

5. Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica (art. 5)

Fino al 31 luglio 2021, per le opere di importo pari o superiore a 5 milioni di euro (5.225.000 euro ex art. 35 codice contratti pubblici), anche già iniziate, si prevede, in deroga alla disciplina ordinaria, che la sospensione dei lavori possa avvenire esclusivamente per:

- cause previste da legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché da vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europe;
- gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19;
- gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

- gravi ragioni di pubblico interesse.

Per tutte queste ragioni la sospensione potrà durare, comunque, esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento.

Inoltre, qualora per qualsiasi motivo, la prosecuzione dei lavori non possa proseguire con il soggetto designato, si prevede che la stazione appaltante dichiari, senza indugio, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, procedendo, alternativamente, ad eseguire in via diretta i lavori, ad interpellare progressivamente gli altri operatori classificati nella originaria graduatoria per stipulare un nuovo contratto, ad indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera o a richiedere la nomina di un Commissario Straordinario. Una clausola sociale prevede, a riguardo, che l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegua i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Analoghe procedure sostitutive sono previste in caso di ritardi prolungati dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori.

Si prevede, inoltre, che salvo i casi espressamente sopra indicati, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per interrompere la prosecuzione dei lavori.

Si dispone, infine, che, in ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua sottoposizione a procedure concorsuali, non possono prevalere rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

6. Collegio consultivo tecnico (art. 6)

Con riferimento sempre alle opere di importo pari o superiore a 5 milioni di euro (5.225.000 euro ex art. 35 codice contratti pubblici) e fino al 31 luglio 2021, si prevede l'obbligo di costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida soluzione delle controversie e dispute tecniche, tra le parti, che possono insorgere durante l'esecuzione del contratto. Il Collegio può essere nominato dalle stazioni appaltanti, anche per lavori di importi inferiori e prima della fase dell'esecuzione del contratto.

7. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7)

Con riferimento alle opere di importo pari o superiori a 5 milioni di euro (5.225.000 euro ex art. 35 codice contratti pubblici), viene istituito un Fondo, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per garantire alle stazioni appaltanti le risorse necessarie alla prosecuzione dei lavori, nei casi di improvvisa mancanza delle stesse, ovvero di maggiori fabbisogni finanziari sopravvenuti. Per l'anno 2020, il Fondo si avvale di uno stanziamento di 30 milioni di euro, mentre per gli anni successivi si prevede che la legge di bilancio iscriva, nel limite massimo di 100 milioni di euro, un importo pari al 5% delle maggiori risorse stanziare per la prima annualità di competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è, inoltre, alimentato:

- dalle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento delle opere non più necessarie in quanto anticipate dal Fondo;
- dalle somme anticipate dal Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione.

Un successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia, disciplinerà le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

Con decreti del Ministero delle infrastrutture e Trasporti, da adottarsi con cadenza trimestrale, saranno periodicamente assegnate le risorse del Fondo alle diverse opere.

8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8)

8.1 Procedure pendenti (comma 1-4)

L'articolo in commento prevede che, in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021, per i bandi con cui si indice una gara, o nel caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per cui non sono scaduti i termini e per tutte le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- debba essere sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo codice in materia di motivi di esclusione;
- le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, che l'obbligo di procedere alla visita dei luoghi, alla consultazione sul posto dei documenti e relativi allegati, venga limitato ai casi in cui detto adempimento sia strettamente indispensabile, in ragione della tipologia, del contenuto o complessità dell'appalto da affidare;
- in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza e non è, comunque, necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
- procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in assenza di una specifica previsione a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

La disposizione in esame al comma 2 prevede che le stazioni appaltanti debbano provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020 per le procedure in cui sia venuto a scadere entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte.

In caso di accordi quadro, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione di tali appalti.

8.2. Qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza (comma 5, lett. a)

Il comma 5 dell'articolo in esame modifica, poi, l'articolo 38 del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilendo che la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza non debba più essere conseguita in rapporto agli ambiti di attività. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce di importo. Il decreto con cui vengono individuati i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco deve essere approvato d'intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC.

Nelle aggiudicazioni relative alla acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) – ossia capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, compreso collaudo e messa in opera - possono essere svolte direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le aggiudicazioni purchè qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati con dPCM.

Viene, inoltre, inclusa tra i requisiti di base la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara e, invece, eliminato dai requisiti premianti la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara.

8.3. Motivi di esclusione (comma 5, lett. b)

L'articolo sostituisce integralmente il comma 4, quinto periodo dell'articolo 80 prevedendo che l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che questo non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali nel caso in cui questo costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati (e non solo formalizzati) anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

8.4. Adeguatezza della copertura assicurativa (comma 5, lett. c)

All'articolo 83 relativo ai criteri di selezione viene inserito il nuovo comma 5 bis che prevede l'obbligo per l'operatore, di produrre a pena di esclusione la polizza assicurativa contro i rischi professionali con massimali adeguati all'importo dell'appalto e, in caso di inadeguatezza, l'obbligo per l'operatore stesso di provvedere agli opportuni adeguamenti.

Il comma 6 dell'articolo in esame stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 38, 80, 83 e 183, modificate dal comma 5, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

8.5. Proroga termini e modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 (comma 7)

Il comma 7, lettera a), proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri), disponendo che fino al **31 dicembre 2021** (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), non trova applicazione l'art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.

8.6. Acquisto dei beni per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (comma 8)

Il comma 8 prevede, inoltre, che il Commissario straordinario proceda, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale - compresi gli arredi scolastici - utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

8.7. Validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC (comma 10)

In base alla disposizione contenuta al comma 10, qualora sia richiesto di produrre i documenti unici di regolarità contributiva per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge ovvero indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non trovano applicazione le disposizioni recentemente emanate relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei predetti documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020.

Sul punto si ricorda che, la proroga di validità del DURC è stata disposta dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), dove è previsto che, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 luglio 2020).

8.8. Regolamento attuativo settori difesa e sicurezza (comma 11)

Il comma 11 modifica l'art. 4 del D.Lgs. 208/2011 concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, stabilendo che il regolamento attuativo già previsto dall'articolo definisca la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a, c ed e, (forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; lavori, forniture e servizi direttamente correlati al predetto materiale, per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; lavori e servizi per fini specificatamente militari) anche in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

9. Modifica della disciplina dei Commissari Straordinari per le infrastrutture (art. 9)

Attraverso alcuni interventi sul Decreto Legge 32/2019 (cd. "Sblocca cantieri"), si modifica la disciplina dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali. In particolare:

- si individuano, in maniera più precisa, i criteri con cui selezionare le opere da commissariare - che dovranno caratterizzarsi per l'elevato grado di complessità progettuale, o per la difficoltà esecutiva o attuativa, o per la complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero per i rilevanti impatti economico-sociali;
- si prevedono nuovi termini e procedure per le nomine dei Commissari;
- si dispone la possibilità di operare in deroga alla normativa vigente salvo il rispetto dei principi previsti dal Codice dei Contratti per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni (art.30), dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art.34) e dei principi di contrasto alle frodi, alla corruzione ai conflitti di interesse (art. 42), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e delle disposizioni in materia di subappalto;
- si autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Straordinari, in cui far confluire le risorse destinate al loro funzionamento e alla realizzazione delle opere per le quali svolgono le funzioni di stazioni appaltanti; si semplificano gli adempimenti informativi dei Commissari e si disciplina, in maniera uniforme, il modello operativo delle gestioni Commissariali.

SEMPLIFICAZIONI E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA

1. Semplificazioni in materia edilizia (art. 10)

Al comma 1 dell'articolo in esame vengono introdotte diverse modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) finalizzate al recupero e la qualificazione del patrimonio immobiliare esistente e allo sviluppo di processi di rigenerazione urbana attraverso l'accelerazione e la semplificazione delle procedure edilizie e con la riduzione degli oneri a carico di cittadini e imprese.

1.1. Modifiche in materia di deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza (comma 1, lett. a)

Nei casi di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione, non è più richiesto il rispetto del vincolo del sedime, del volume e dell'altezza massima, mentre resta ferma l'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora non sia possibile rispettare le distanze minime tra edifici e dai confini previste dalla normativa vigente; sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, è possibile modificare il sedime e la sagoma e superare l'altezza massima dell'edificio demolito, al fine di poter realizzare gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti; nel caso in cui l'intervento di demolizione e ricostruzione ricada all'interno di una zona omogenea A, fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico vigente, queste opere saranno consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati di competenza comunale.

1.2. Modifiche in materia di definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia (comma 1, lettera b)

Con riferimento agli interventi di **manutenzione straordinaria**:

- viene ristretto l'ambito di applicazione del divieto di interventi che comportino modifiche di destinazione d'uso: restano pertanto vietati solo gli interventi che comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti che implicano incremento del carico urbanistico;
- vengono ricomprese anche le modifiche ai prospetti per esigenze legate all'agibilità o accessibilità degli immobili, purché in conformità con la disciplina urbanistica ed edilizia, ed escludendo da tale possibilità gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (lettera b); conseguentemente, è esplicitato che tali interventi sui prospetti possono essere effettuati mediante SCIA (lettera l);

Nell'ambito degli interventi di **ristrutturazione edilizia**:

- vengono ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, con possibilità di modificare sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per gli adeguamenti alle norme antisismiche, all'accessibilità e per l'installazione di impianti tecnologici e l'efficientamento energetico;
- nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, sono resi possibili incrementi di volumetria, anche per favorire la rigenerazione urbana;
- permangono gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, in seguito a crollo o demolizione, purché sia possibile accertarne la consistenza originale;

Resta fermo che la ricostruzione in seguito alla demolizione o al crollo di edifici tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o situati in zone omogenee A (tessuti urbani storici), rientra nella tipologia di intervento "ristrutturazione edilizia" (e quindi non richiedono permesso di costruire) solo qualora siano mantenuti immutati sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e non siano previsti incrementi volumetrici (lettera b).

1.3. Modifiche in materia di attività edilizia libera (comma 1, lettera c)

Ricadono nella "attività edilizia libera", anche le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio delle opere, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

1.4. Modifiche in materia di documentazione amministrativa (comma 1, lettera d)

La legittimità di un immobile o di una unità immobiliare è stabilita attraverso il relativo titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Nei casi in cui il titolo abilitativo non

fosse stato obbligatorio al momento della costruzione, oppure non ne sia disponibile copia ma ne sussista un principio di prova, la legittimità può essere desunta anche da informazioni catastali di primo impianto ovvero da ulteriori documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio o altri atti); con le stesse modalità, è possibile stabilire anche la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare (**lettera m**).

1.5. Modifiche in materia di interventi subordinati a permesso di costruire (comma 1, lettera e)

Vengono ricompresi negli interventi di “*ristrutturazione edilizia pesante*”, e quindi sono soggetti a permesso di costruire, gli interventi che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici, cambi di destinazioni d'uso degli immobili compresi nelle zone omogenee A e modifiche della sagoma o dei volumi o dei prospetti degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

1.6. Modifiche in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (comma 1, lettera f)

Si ammette la richiesta di permesso di costruire in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali – previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l'interesse pubblico – per interventi di ristrutturazione edilizia, anche con aumento della superficie coperta (a differenza della precedente formulazione). Resta fermo nel caso di insediamenti commerciali, il principio generale della libertà di apertura nei limiti dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 31, comma 2, del DL 201/2011 (IN NOTA ARTICOLO). Si prevede, inoltre, di estendere il campo d'applicazione dei permessi di costruire in deroga ai mutamenti delle destinazioni d'uso, in aggiunta alle già previste possibilità di deroga ai limiti di densità, altezza e distanza tra fabbricati, fermo restando il rispetto dei limiti minimi inderogabili di cui al D.M. 1444/68.

1.7. Modifiche in materia di contributo straordinario per il rilascio del permesso di costruire e riduzione o esonero dal contributo di costruzione (comma 1, lettera g e h).

Vengono incentivate le opere connesse alla rigenerazione urbana, mediante: l'abolizione del contributo straordinario a favore del Comune per il maggior valore generato dal cambio di destinazione d'uso di immobili o aree; una riduzione del contributo di costruzione, non inferiore al 20% rispetto a quanto previsto dalle tabelle parametriche regionali, con possibilità per i Comuni di ridurlo ulteriormente.

1.8. Modifiche in materia di formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire (comma 1, lettera i)

Lo Sportello Unico dell'Edilizia deve rilasciare un'attestazione, anche per via telematica, per l'avvenuta formazione del silenzio-assenso, entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato.

1.9. Modifiche in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini dell'agibilità (comma 1, lettera n)

Si prevede di poter richiedere l'agibilità, anche in assenza di lavori, per quegli immobili che ne sono privi, ferma restando la conformità con i requisiti definiti dal decreto interministeriale che verrà adottato, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1.10. Modifiche in materia di parziali difformità e tolleranze costruttive (comma 1, lettere o) e p)

Viene esteso il concetto di “tolleranza costruttiva”, già previsto nella misura del 2% per i parametri dimensionali previsti dal titolo abilitativo, anche ad altre variazioni minori (irregolarità geometriche, finiture, collocazione di impianti e opere interne), purché non riguardino gli immobili sottoposti a tutela e non comportino violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia; le medesime tolleranze costruttive si applicano anche nel caso di interventi precedentemente eseguiti, purché attestate da un tecnico abilitato.

1.11. Ulteriori misure in materia di edilizia (commi 2-6).

Al comma 2, si fornisce un chiarimento interpretativo sul decreto del Ministro per la Sanità 5 luglio 1975, stabilendo che **le altezze minime e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione** ivi previsti non si applicano agli immobili realizzati antecedentemente all’entrata in vigore del medesimo decreto e ubicati nelle zone omogenee A o B; conseguentemente, i titoli abilitativi riguardanti tali edifici fanno riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

Al comma 3, si introducono semplificazioni per realizzare, anche servendosi delle parti comuni dei condomini, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e opere di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Al comma 4, si introduce una **proroga di 3 anni della validità dei titoli abilitativi edilizi** (permesso di costruire, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire) rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, previa comunicazione da parte dell’interessato di volersi avvalere della presente misura; la disposizione è applicabile qualora, al momento della comunicazione, i termini di efficacia di detti titoli non siano già decorsi e i titoli medesimi non risultino in contrasto con sopravvenuti nuovi strumenti urbanistici adottati o approvati.

Al comma 5, si stabilisce che **la posa in opera delle strutture amovibili** su pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico e artistico non è subordinata all’autorizzazione prevista per gli interventi sui beni culturali e all’autorizzazione paesaggistica, purché tali aree non siano adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

Al comma 6 si introducono semplificazioni in materia di **ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici avvenuti in centro Italia** (D.L. 189/2016) prevedendo che:

- ad esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi di riparazione, ricostruzione e miglioramento sismico richiesti, il Comune rilasci il titolo abilitativo nel caso di istanza di permesso di costruire oppure avvii le verifiche di competenza nel caso di SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire;
- la conformità urbanistica dell’immobile, per il quale si presenta istanza di concessione del contributo, sia attestata da un professionista abilitato o dal Comune tramite i titoli edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l’inesistenza di vincoli di inedificabilità;

- gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici purché detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatti salvi gli adeguamenti necessari al rispetto della normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono esclusi dalla misura gli interventi su edifici abusivi ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, fatti salvi i casi relativi alle lievi difformità edilizie e agli abusi edilizi sanabili come previsto dall'art. 1-sexies del D.L. 55/2018.

2. Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici (art. 11)

Tutte le disposizioni contenute nel presente Decreto riguardanti **semplificazioni, agevolazioni o maggiori poteri commissariali**, anche quelle concernenti i lavori pubblici, le valutazioni di impatto ambientale e ogni tipo di procedimento amministrativo, trovano applicazione presso le gestioni commissariali impegnate nelle ricostruzioni post-sismiche (comma 1).

Il Commissario straordinario per la **ricostruzione post-sisma del centro Italia** individuerà una lista di interventi e opere urgenti, riguardanti anche la ricostruzione dei centri storici, da attuare con poteri di ordinanza rafforzati. Per il coordinamento e la realizzazione di tali lavori, il Commissario può nominare fino a due sub-commissari e individuare il soggetto attuatore che agirà in base alle ordinanze commissariali (comma 2).

Per l'affidamento della progettazione e dei lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici, di importo inferiore alla soglia comunitaria, vengano seguite le procedure previste per la ricostruzione privata; resta ferma la disciplina per gli interventi d'urgenza (comma 3 che sostituisce il comma 3 bis dell'articolo 15 del DL 189/2016).

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

1. Modifiche alla L. 7 agosto 1990, n.241 sul procedimento amministrativo (art. 12)

L'articolo in commento apporta alcune modificazioni alla legge n. 241 del 1990 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

1.1. Modifiche in materia di termini dei procedimenti amministrativi (comma 1, lett. a)

In particolare, la norma integra l'art. 2 della legge n. 241 del 1990 relativo alla conclusione dei procedimenti inserendo i seguenti commi:

- **comma 4-bis** con cui si dispone che le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definite le modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti.

- **comma 8-bis** che rafforza il meccanismo del silenzio assenso, introducendo la sanzione dell'inefficacia per alcuni provvedimenti adottati fuori termine, in tal modo incentivando il rispetto dei termini procedurali ed evitando l'adozione di "atti tardivi". Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies (annullamento di ufficio) ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, la sanzione dell'inefficacia, in particolare, è prevista per le determinazioni relative "ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati", adottate dopo la scadenza dei termini in alcuni procedimenti per i quali è già previsto il silenzio assenso. Si tratta in particolare dei termini di cui:
 - all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge n.241/1990, relativo alle determinazioni delle amministrazioni coinvolte in sede di conferenza di servizi semplificata;
 - all'articolo 17-bis, commi 1 e 3 della legge n.241/1990, relativo all'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi da parte di una pubblica amministrazione;
 - all'articolo 20, comma 1 della legge n.241/1990, che stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, esclusi quelli disciplinati dall'art. 19 (SCIA), «il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa amministrazione non comunica all'interessato, nel termine indicato dall'art. 2, co. 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall'istanza, non indice una conferenza di servizi.

La sanzione della inefficacia si applica anche in caso di determinazioni adottate successivamente all'ultima riunione di cui all'art. 14-ter, comma 7, relativo ai lavori della conferenza di servizi simultanea, che si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla prima riunione o 90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili (art. 14-ter, comma 2).

Ai sensi del nuovo comma 8-bis l'inefficacia è prevista anche per i **provvedimenti con cui l'Amministrazione vieta la prosecuzione dell'attività e ordina la rimozione degli eventuali effetti dannosi in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, quando adottati dopo la scadenza dei termini previsti (60 giorni dalla presentazione della SCIA e 30 in caso di SCIA edilizia). Alla luce della modifica introdotta pertanto l'Amministrazione potrà intervenire solo entro 18 mesi dalla scadenza del termine e purchè ricorrano i presupposti per l'annullamento d'ufficio.

1.2. Modifiche in materia di digitalizzazione del procedimento (comma 1, lett. b - c)

L'articolo 3-bis della legge n. 241 del 1990 viene modificato nel senso che l'utilizzo della tecnologia non è più semplicemente incentivato, ma costituisce la modalità principale di operatività.

Inoltre, viene inserito al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990 il domicilio digitale tra i dati da comunicare per l'avvio del procedimento.

All'art. 8 della legge n. 241 del 1990, relativo alle modalità e ai contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, sono apportate le seguenti modifiche:

- nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere inserito anche il domicilio digitale dell'amministrazione;
- inserisce l'accesso telematico tra le modalità in cui si deve prendere visione degli atti;
- contempla la possibilità di prendere visione degli atti d'ufficio solo ed esclusivamente in via residuale, nel caso in cui non sia possibile l'accesso telematico.

1.3. Modifiche in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (cd preavviso di rigetto (comma 1, lett. e -i)

La norma modifica anche l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, prevedendo che tale comunicazione sospende (in luogo di interrompere, come attualmente previsto) i termini di conclusione dei procedimenti che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per presentarle. L'amministrazione è tenuta a dar conto nel provvedimento finale di diniego del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dagli istanti.

In caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto dell'istanza, l'amministrazione, nell'esercitare nuovamente il suo potere, non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

Al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis sul preavviso di diniego non applica il disposto di cui all'articolo 21 octies, comma 2 della legge 241/90, secondo periodo, che esclude l'annullabilità in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

1.4. Modifiche in materia di pareri e silenzio-assenso tra amministrazioni (comma 1, lett. f)

Con una modifica all'art. 16 della legge n. 241 del 1990, relativo **all'attività consultiva**, viene previsto che, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere anche se obbligatorio, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione ha l'obbligo di procedere (e non più una mera facoltà)

1.5. Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (comma 1, lett. g.)

Nei casi in cui, per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi, è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, questa deve presentare proposte nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Inoltre, al comma 2, dello stesso articolo, viene inserita la previsione secondo la quale in caso di mancata trasmissione della proposta, l'amministrazione può comunque

procedere salvo poi trasmettere il provvedimento all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso.

1.6. Modifiche in materia di autocertificazione (comma 1, lett. h)

All'art. 18 della legge n. 241 del 1990, sulle autocertificazioni, viene inserito un nuovo comma 3-bis che, con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici in generale ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, dispone che le autocertificazioni sostituiscono ogni documento necessario a comprovare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.

Resta comunque salvo il risetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

1.7. Annullabilità del provvedimento (comma 1, lett. i).

La disposizione prevede che al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis, in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non si applica l'articolo 21-octies, comma 2, ai sensi del quale "il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

1.8. Livelli essenziali delle prestazioni (comma 1, lett. l)

Con la modifica all'art. 29, comma 2-bis, è previsto che l'obbligo "di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti" attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

1.9. Termini durata dei procedimenti (comma 2)

Il comma 2 dell'articolo 12 in commento prevede, infine, che, entro il 31 dicembre 2020, le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedano a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza di cui all'art. 2 della legge 241/90.

2. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi (art. 13)

Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. n. 241 del 1990¹ è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata così modificato:

- a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni;
- b) al di fuori dei casi di cui all'art. 14-bis, comma 5², l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni

¹ L'art. 14, co.2 della legge n. 241/1990 espressamente dispone: "2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. (omissis)"

di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura di della determinazione motivata conclusiva della conferenza verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'art. 14-quinquies (le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini). Si considera in ogni caso acquisito l'assenso, senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi non abbiano espresso la loro posizione o abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In caso sia necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti alla metà; gli ulteriori atti di autorizzazione o di assenso ed i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

3. Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori (art. 14)

All'articolo 8 dello Statuto delle imprese, viene inserito un nuovo comma 1-bis che dispone che per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi ed amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, se non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, **come onere fiscalmente detraibile**, ferma restando la quantificazione delle minori entrate e l'individuazione di un'adeguata copertura.

Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'AIR, come peraltro previsto per la valutazione degli oneri informativi.

4. Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata (art. 15)

La disposizione conferma la riproposizione dell'Agenda per la semplificazione per il quadriennio 2020-2023 unitamente al programma di interventi per la semplificazione per la ripartenza dopo l'emergenza sanitaria.

A tal fine vengono inseriti due nuovi commi all'art. 24 del D.L. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). Il nuovo comma 1-bis dispone che entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,

² L'art. 14-bis, comma 5 della legge n. 241/1990 espressamente dispone. "5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza."

avvenuta il 17 luglio 2020, Stato, Regioni ed autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:

- a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi della SCIA, della concentrazione dei regimi amministrativi o del silenzio-assenso, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
- b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
- c) i procedimenti da semplificare;
- d) le discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
- e) i procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale;
- f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento della normativa dell'Unione europea.

Il nuovo comma 1-ter stabilisce, poi, che gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle Regioni e delle province autonome ed all'ANCI.

Inoltre, vengono modificati i commi 3 e 4 del citato art. 24, relativi alla predisposizione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, al fine di sopprimere il riferimento all'edilizia e all'avvio delle attività produttive, in tal modo attribuendo portata generale a tali disposizioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA

1. Potere di ordinanza sindacale durante l'emergenza sanitaria (art. 18)

L'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabiliva, a pena di inefficacia, il divieto per i sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali o eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dell'articolo.

RESPONSABILITÀ' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Responsabilità erariale (art. 21)

La disposizione interviene sull'azione di responsabilità, promossa dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 per fatti ed omissioni commessi con dolo dai pubblici funzionari, precisando che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

Essa chiarisce inoltre che, per i fatti commessi dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei pubblici funzionari è limitata al solo caso del dolo (escludendo la colpa grave). La limitazione di responsabilità, tuttavia, non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del pubblico funzionario.

2. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di rilancio dell'economia nazionale (art. 22)

L'art. 22 affida alla Corte dei conti il controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento relativamente ai principali piani, programmi e progetti relativi al sostegno ed al rilancio dell'economia nazionale.

L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali o gravi ed ingiustificati ritardi nell'erogazione dei contributi è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale.

3. Modifiche abuso di ufficio (art. 23)

La disposizione interviene sul delitto di abuso di ufficio limitandone l'ambito di applicazione. Affinché si integri la fattispecie viene attribuita rilevanza non più alla violazione di generiche norme di legge o di regolamento come attualmente previsto, ma alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

1. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali (art. 24)

1.1. Modifiche del codice dell'amministrazione digitale (comma 1)

L'articolo 24 con l'obiettivo di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della PA da parte dei cittadini e imprese apporta le seguenti modifiche al codice della amministrazione digitale.

a) Modifiche agli articoli 6-bis e 6-quater del CAD (indici nazionali dei domicili digitali)

Con riferimento all'art. **6-bis** - "*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*" - la modifica è diretta a ricomprendere nell'indice anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli presenti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali perché iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato;

Con riferimento all'art. **6-quater** - "*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*", la modifica è volta a far confluire nell'indice – e quindi anche nella denominazione dello stesso (cfr sottolineato) - anche i professionisti, non tenuti ad iscriversi in elenchi o registri professionali.

E, in ogni caso, fatta salva la facoltà di eleggere un domicilio digitale **professionale** e un domicilio digitale **personale** diversi tra loro, per il professionista non iscritto in albi, registri o elenchi professionali.

La modifica all'articolo **6-quinquies** del Codice prevede il divieto, in assenza dell'autorizzazione del titolare del domicilio digitale, di invio di comunicazioni commerciali.

b) Modifiche all'art. 64 del CAD, riguardante il sistema SPID (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle PA).

In particolare la modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni avverrà tramite la verifica dell'identità digitale sia con SPID che con l'utilizzo della Carta d'Identità elettronica. Viene istituito, presso l'AgID, un elenco pubblico, consultabile anche *on-line*, dei gestori dell'identità digitale accreditati.

L'identità digitale, verificata e con livello di garanzia almeno "significativo", produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete gli effetti del documento di riconoscimento equipollente ed è idonea ad **attestare** gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 devono utilizzare esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi *on-line*.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale le Pubbliche amministrazioni utilizzeranno esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi *on-line*.

c) Modifiche all'art. 64-bis del CAD (accesso telematico ai servizi della PA).

In particolare le pubbliche amministrazioni dovranno rendere accessibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico (salvo impedimenti di natura tecnologica i quali debbono essere attestati dalla società che gestisce la piattaforma tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici - PagoPA). Sempre entro il 28 febbraio 2021, le amministrazioni pubbliche avranno l'obbligo di avviare i progetti di trasformazione digitale, onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili.

d) Modifiche all'art.65 del CAD (istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica)

È specificato che la **validità di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni in via telematica** sia comunque **riconosciuta**, se tale presentazione avvenga mediante la carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Le suddette istanze e dichiarazioni, sono valide se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater

sopra citati, ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1.2. Modifiche art. 65 d.lgs. 217/2017 (comma 2)

Per quanto riguarda il termine di decorrenza per l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, il termine inizialmente fissato al 30 giugno 2020, è stato differito al 28 febbraio 2021.

È prevista, inoltre, la soppressione della previsione della cessazione della gestione da parte di AgID dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (e ora dei professionisti) e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. Con tale modifica, quindi, viene così mantenuta la gestione AgID dell'elenco dell'indice nazionale dei domicili digitali dei soggetti non tenuti all'iscrizione in albi elenchi registri professionali o al registro delle imprese.

1.3. Rinnovo carta di identità elettronica (comma 3)

Il rinnovo della Carta di Identità elettronica è possibile prima della scadenza della CI cartacea o di quella elettronica rilasciata in conformità al decreto ministeriale del 8 novembre 2007 possano essere rinnovate ancorché in corso di validità, anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Infine, si prevede che, dal 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni non potranno, rilasciare o rinnovare credenziali di accesso ai propri servizi di rete diverse da SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. Rimane, pertanto, fermo l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

2. Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità Digitale (art. 25)

La disposizione definisce i soggetti fornitori di servizi, accreditati come conservatori dei documenti informatici presso l'AgID, i loro requisiti come definiti dal Regolamento UE 910/2014 ed il programma di Linee guida e il Regolamento da emanare in materia di conservazione dei documenti informatici da parte di AGID.

Inserisce anche i gestori dell'identità digitale nei soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

3. Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (art. 26)

Disciplina il funzionamento della piattaforma digitale PA utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, destinata a persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni e ogni soggetto pubblico o

privato, residenti o con sede legale in Italia, o all'estero se titolari di codice fiscale o loro delegati, cui i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma.

Per la notifica degli atti, provvedimenti, comunicazioni o avvisi le Pubbliche amministrazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, possono rendere i documenti disponibili sulla piattaforma. Tali documenti possono quindi essere ricercati, consultati e acquisiti dai soggetti destinatari o loro delegati, con modalità che garantiscono anche l'attestazione di conformità agli originali analogici, attestazione che potrà essere rilasciata da dipendenti pubblici ufficiali incaricati a questo scopo.

E' previsto un avviso di avvenuta ricezione da parte del gestore della piattaforma ai titolari di PEC o di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Per coloro che non possiedono PEC o recapito certificato il gestore riserva l'invio tramite supporto cartaceo, cellulare, app o email non certificata dell'avviso, contenente le modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma, e l'identificativo con cui è possibile ottenere la copia cartacea.

L'autenticazione alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE e può essere effettuata anche tramite app.

La notificazione si perfeziona (comma 9):

a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario:

- il settimo giorno dopo la notifica di avvenuta ricezione risultante dalla ricevuta, o, se non viene utilizzato indirizzo PEC o servizio di recapito certificato valido, il quindicesimo giorno successivo al deposito dell'avviso di mancato recapito;
- il decimo giorno dopo il perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
- se anteriore a tali date, nella data in cui il destinatario o delegato hanno avuto accesso al documento.

La messa a disposizione della notifica impedisce la decadenza e interrompe i termini di prescrizione.

Il gestore rende disponibili sulla piattaforma stessa, ai destinatari e alle amministrazioni, le attestazioni opponibili ai terzi e la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione, dei quali attesta la conformità agli originali. Il malfunzionamento della piattaforma comporta la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione, la proroga del termine di decadenza dei diritti o facoltà dell'amministrazione o del destinatario.

Le spese di notifica sono a carico del destinatario. L'infrastruttura tecnologica, le regole tecniche, le modalità di attestazione e certificazione di data e ora dei documenti depositati, l'individuazione dei casi di malfunzionamento, le modalità di accesso e consultazione degli atti, di elezione del domicilio digitale, della conservazione dei documenti sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato per l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione. Il Capo del dipartimento per la digitalizzazione fisserà la data dalla quale le PA potranno aderire alla piattaforma.

Le notifiche a mezzo piattaforma non si applicano agli atti del processo civile, penale (per l'applicazione di misure di prevenzione), amministrativo, tributario e contabile; agli atti di procedura di espropriazione forzata; agli atti di competenza della autorità provinciale di pubblica sicurezza relativi a procedimenti a carattere preventivo

4. Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari (art. 27)

L'articolo ha l'obiettivo di favorire l'accesso ai servizi bancari semplificando le procedure in materia di firma elettronica avanzata e di identificazione della clientela ai fini antiriciclaggio.

Ferme restando le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di generazione, apposizione e verifica della firma elettronica, sono ampliate le modalità di identificazione dell'utente facendo ricorso, in via alternativa, a soluzioni già riconosciute dall'ordinamento italiano.

In particolare, il comma 1, lettera b) introduce la possibilità di identificare l'utente che richiede la firma elettronica avanzata mediante il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica.

Con il comma 2, si prevede l'obbligo, in capo ai soggetti che erogano le soluzioni di firma elettronica avanzata, di conservare, per venti anni, le registrazioni informatiche riferite al processo di identificazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.

Con il comma 3, si introducono modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'obiettivo è quello di semplificare e rendere meno oneroso l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti nel caso di instaurazione di rapporti contrattuali relativi all'utilizzo di strumenti di pagamento digitali.

Nel dettaglio, per tali rapporti contrattuali, viene consentito di eliminare la prescritta necessità di riscontrare gli estremi del documento di identità, fermo restando l'obbligo di identificare il cliente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Vengono inoltre semplificate le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, attraverso l'utilizzo di strumenti di identificazione a distanza, in grado di soddisfare corretti livelli di garanzia.

5. Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale (art. 28)

Per superare le difficoltà legate alla notificazione telematica degli atti giudiziari alla PA a causa della mancata comunicazione, da parte di numerose amministrazioni, del proprio indirizzo PEC, si dispone che le amministrazioni comunichino al Ministero della Giustizia gli indirizzi PEC di propri organi o articolazioni, anche territoriali, cui inviare gli atti introduttivi dei giudizi. Nel caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni

possono comunicare ulteriori indirizzi PEC corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee presso cui eleggere domicilio ai fini del giudizio;

In caso di mancata comunicazione di quanto sopra indicato, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano mediante deposito in cancelleria e la notificazione ad istanza di parte, inserendo uno specifico nuovo comma 6-ter nell'art. 16 del D.L. 179/2012, è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell'Indice dei domicili digitali della PA e, nel caso figurino indicati più indirizzi, a quello primario indicato.

6. Piattaforma nazionale targhe veicoli persone a ridotta capacità di deambulazione (art. 29, comma 2)

Attraverso alcune modifiche alla legge di bilancio 2019, si prevede l'istituzione, previa intesa presso la Conferenza Unificata, di una piattaforma unica nazionale informatica, nell'ambito dell'Archivio Nazionale dei veicoli, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione rilasciati a persone invalide con ridotta capacità di deambulazione, per agevolarne la mobilità sull'intero territorio nazionale.

7. Disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi (art. 33)

La norma prevede che le pubbliche amministrazioni inseriscano nei contratti e nei capitolati l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti del servizio medesimo.

MISURE PER L'INNOVAZIONE

1. Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione (art. 36)

Si tratta di un Regime autorizzativo unico e semplificato, in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sperimentazione di iniziative tecnologiche innovative. Alle imprese, Università, enti di ricerca e società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari attive negli ambiti delle tecnologie emergenti e della digitalizzazione, che programmano di sperimentare iniziative nell'ambito dell'innovazione tecnologica, viene consentito, in alternativa ai sistemi di autorizzazione ordinari, un regime autorizzativo unico e semplificato. Le imprese possono presentare il loro progetto al Dipartimento per la trasformazione digitale, indicando il titolare della richiesta e il responsabile, le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità e i risultati attesi del progetto. Si dovranno inoltre specificare le modalità di svolgimento del monitoraggio delle attività, la valutazione degli impatti, i rischi connessi e le misure proposte per limitarli.

Le domande devono essere contestualmente inviate anche al MISE; il citato Dipartimento per la trasformazione digitale riceve la relazione istruttoria della proposta di autorizzazione, o di preavviso di diniego dal MISE che, entro trenta giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti e integrazioni, dalla risposta ai quali decorrono di nuovo i trenta giorni previsti per la risposta. In caso di autorizzazione della sperimentazione, che dovrà presentare effettivi caratteri di innovazione, impatto positivo sull'ambiente e sulla qualità della vita, e avere probabilità di successo, il Dipartimento, d'intesa con il MISE, ne stabilisce la durata (al

massimo di un anno), le modalità di svolgimento e definisce quanto necessario per limitare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie decisioni al richiedente. L'autorizzazione sostituisce tutti i permessi, comunque questi siano denominati, di competenza di altre amministrazioni statali, e dimezza i termini previsti da altre amministrazioni nel caso siano necessari intese o altri atti di assenso da parte di queste (comma 2).

La vigilanza e il controllo del rispetto delle prescrizioni, dell'avanzamento e dei risultati della sperimentazione spetta, d'intesa con il MISE, al Dipartimento, che in caso di inadempienza può revocare l'autorizzazione concessa (comma 3).

Terminata la sperimentazione, l'impresa trasmette al Dipartimento per la trasformazione digitale e al MISE la relazione contenente i risultati e i benefici economici e sociali conseguiti, e il Dipartimento, dopo aver valutato la relazione e sulla base degli accertamenti effettuati in precedenza, attesta la conclusione positiva della sperimentazione ed esprime un parere alla Presidenza del Consiglio sulla eventuale opportunità di modifica delle disposizioni relative all'attività oggetto di sperimentazione (comma 4). Entro 90 giorni da tale attestazione e parere, il Presidente del Consiglio o il Ministro per la trasformazione digitale, d'intesa col Ministro competente in materia, promuove i provvedimenti necessari per disciplinare l'attività sottoposta a sperimentazione (comma 5). L'impresa richiedente resta responsabile di eventuali danni procurati a terzi nel corso della sperimentazione (comma 6).

Sono escluse dalla applicazione di questo articolo tutte le attività di tipo finanziario, creditizio, in materia di pagamenti, moneta o moneta elettronica o in materia di sicurezza nazionale; non possono essere autorizzate attività di sperimentazione di cui siano competenti le autorità provinciali di PS (comma 7).

2. Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti (art. 37)

Con l'obiettivo di semplificare e rafforzare l'utilizzo del Domicilio digitale nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e imprese e professionisti, fermo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, viene modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. All'art. 16 del decreto si stabilisce che le imprese costituite in forma societaria devono indicare entro il 1 ottobre 2020 il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese, se non hanno già provveduto a farlo; l'iscrizione e le eventuali variazioni non prevedono imposta di bollo e diritti di segreteria. Le domande di iscrizione al Registro da parte delle imprese citate, se non completate con l'iscrizione del proprio domicilio digitale, vengono sospese in attesa che siano integrate con il domicilio digitale. A parte le società di nuova iscrizione, quelle che non hanno indicato ancora il domicilio digitale, o il cui domicilio digitale è stato cancellato per inattività, sono sanzionate per il doppio dell'importo previsto dall'art. 2630 cod. civ mentre il Registro delle imprese assegna d'ufficio un nuovo domicilio digitale, acquisito tramite gara bandita da Consip.

Si prevede che i **professionisti iscritti in albi ed elenchi** istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato consultabile in via telematica esclusivamente dalle PPAA i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I **revisori legali e le società di**

revisione legale iscritti nell'apposito registro comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco è soggetto a diffida ad adempiere e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, è soggetto alla sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Vengono inoltre **abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 16 del decreto legge 185/2008** relativi all'uso della posta elettronica certificata da parte delle PA quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all'invio postale di documenti cartacei.

2.1. Profilo sanzionatorio (comma 2)

Il comma 2, sostituendo il comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 179/2012, prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 cod. civ., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione da euro 10 a euro 516 (ex art. 2194 cod. civ.), in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di **trenta giorni**. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A.. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI

1. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 38)

Sono previste misure di semplificazione per favorire il celere svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione delle infrastrutture destinate alle comunicazioni elettroniche e di banda larga.

A questo scopo sono stabilite modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. del 1 agosto 2003, n. 259), che prevedono semplificazioni nelle autorizzazioni,

Il **comma 3** chiarisce che **l'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali**, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (ai sensi dei quali l'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è assoggettata ad una autorizzazione generale).

2. Semplificazioni della misura Nuova Sabatini (art. 39)

Il comma 1 prevede che per i finanziamenti di importo fino a 200 mila euro il contributo venga erogato in una unica soluzione. Sul punto, ricordiamo che, l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, aveva fissato la soglia a 100 mila euro.

Il comma 2 prevede che, con modalità operative stabilite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo venga erogato in una unica soluzione anche per gli interventi agevolativi della "Nuova Sabatini" di tipo innovativo (coerenti con il Piano Impresa 4.0 di cui all'art. 1, comma 55 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 effettuati nelle regioni del Mezzogiorno. Per tali interventi agevolativi è prevista, inoltre, la possibilità di utilizzare le risorse dei Fondi Strutturali europei.

3. Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese (art. 40)

Al fine di garantire che il registro delle imprese rappresenti la fotografia corretta della realtà imprenditoriale operante sul territorio, per superare l'inerzia dovuta alla mancata presentazione, da parte delle imprese, dell'istanza di cancellazione, si dispone che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio attualmente seguite (DPR 247/2004 ed art. 2490 cod. civ.) è disposto con determinazione del conservatore che verifica, in caso di cancellazione di società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate, che nel patrimonio della società non rientrino beni immobili ovvero, se presenti, sospende il procedimento e trasmette gli atti al Presidente del Tribunale competente.

Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, se l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

1. il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
2. l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del registro a quelle del libro soci, limitatamente alle srl ed alle scarl..

Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento nel registro e ne dà comunicazione agli amministratori che hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge.

Se gli amministratori presentano formale domanda di prosecuzione dell'attività, il conservatore revoca la determinazione di accertamento della causa di scioglimento : in caso

contrario, decorsi i 60 giorni, verificata l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti nei pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione.

Ogni determinazione del conservatore è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione e contro di essa si può ricorrere entro 15 giorni al Giudice del registro delle imprese. Le determinazioni del conservatore sulle quali non viene fatta opposizione, le decisioni del giudice del registro e le sentenze del tribunale sono iscritte nel registro delle imprese.

4. Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (art. 41)

Al fine di migliorare l'efficacia del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, attraverso alcuni commi aggiuntivi all'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n.3, si prevede la nullità degli atti amministrativi adottati dalle Amministrazioni Pubbliche per finanziare o autorizzare l'esecuzione di investimenti pubblici se privi dell'indicazione del relativo Codice Unico di Progetto. Tali Amministrazioni sono, inoltre, tenute ad associare il Codice Unico del Progetto degli interventi autorizzati al relativo programma di spesa, con l'indicazione dei finanziamenti concessi e del valore complessivo dei singoli investimenti. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concorderanno le modalità di supporto tecnico alle Amministrazioni Pubbliche, per la corretta programmazione e l'efficace monitoraggio degli interventi.

Si prevede, inoltre, che i soggetti titolari di progetti di investimenti pubblici, diano notizia, con cadenza annuale, in una sezione dei propri siti web istituzionali, dei progetti finanziati, indicandone il Codice Unico di Progetto, l'importo del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio dei lavori e lo stato d'attuazione. Viene, inoltre, assegnata una dotazione finanziaria annua di 900 mila euro, a decorrere dal 2021, per il potenziamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici presso il CIPE e si prevede, altresì, che i sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione, realizzati per ciascuna Amministrazione titolare di risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, siano improntati, sulla base di linee guida redatte dall'Agenzia per la Coesione, a criteri di proporzionalità e semplificazione.

5. Semplificazione attività CIPE (art. 42)

Nell'ottica di semplificare le attività del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, viene estesa fino a tutto il 2022 la facoltà prevista nel Decreto Sblocca Cantieri, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, di far approvare le varianti al progetto definitivo esclusivamente da parte del soggetto aggiudicatore, se di valore inferiori al 50% di quello del progetto originariamente approvato dal CIPE; si introducono semplificazioni alla disciplina dei ribassi di gara; vengono semplificate le proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e si razionalizza l'attività informativa da rendere alle Camere sulla attività svolta.

6. Semplificazioni in materia di controlli (art. 43, comma 3)

Il registro unico dei controlli di cui all'art. 1 del D.L. 91/2014 è esteso alle imprese alimentari e mangimistiche.

La diffida ad adempiere alle prescrizioni dell'organo di controllo sarà possibile sempre e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo potrà essere fatta entro un termine non superiore a 90 giorni anche presentando, a tal fine, specifici impegni.

Le violazioni sanabili diventano anche quelle le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore.

Infine si dispone che la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini previsti.

7. Sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di produzione biologica (art. 43, comma 5)

Le sanzioni applicabili in caso di provvedimento di sospensione della certificazione biologica o di esclusione dal sistema biologico non si applicano nel caso in cui la violazione sia avvenuta in un periodo nel quale il territorio sul quale opera il soggetto sanzionato sia stato colpito da calamità naturali o sia stato oggetto di misure sanitarie.

8. Misure a favore degli aumenti di capitale (art. 44)

L'articolo in esame si pone il fine di rendere più spedite le deliberazioni e le relative esecuzioni delle operazioni di aumento di capitale.

Sono previsti due tipi di interventi: uno di carattere temporaneo e un altro di carattere definitivo.

Con riferimento all'intervento di carattere temporaneo, viene previsto che, fino alla data del 31 aprile 2021, si possono assumere, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale):

- gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli artt. 2440 e 2441 c.c.;
- l'introduzione nello statuto sociale delle società con azioni quotate della clausola che consente di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (ai sensi dell'art.2441, comma 4, secondo periodo, c.c.);
- l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 c.c..

Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale), in deroga ad ogni diversa disposizione statutaria che preveda quorum maggiori e in deroga al quorum deliberativo dei due terzi, previsto dagli artt. 2368 e 2369 cc.

Sino alla data del 31 aprile 2021, inoltre, le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o in sistemi multilaterali di negoziazione) possono deliberare aumenti del

capitale sociale con nuovi conferimenti (ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c.), anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti. Per la convocazione di un'assemblea finalizzata ad assumere tale deliberazione, i termini sono ridotti della metà.

Con riferimento all'intervento di carattere definitivo, l'articolo in esame modifica l'art. 2441 c.c..

In specie, ai sensi dei nuovi commi dell'art. 2441 c.c., l'offerta di opzione, in relazione a un aumento di capitale, deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società (con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società).

Per l'esercizio del diritto di opzione, inoltre, deve essere concesso un termine non inferiore a 14 giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.

Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

9. Prestito Alitalia (art. 45)

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro, concesso ad Alitalia per le esigenze inderogabili, dal Decreto Legge n.137/2019.

10. Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali (art. 46)

L'articolo disciplina i compiti e le funzioni dei Commissari Straordinari del Governo che presiedono i comitati di indirizzo delle Zone Economiche Speciali (ZES). Inoltre, al fine di velocizzare ulteriormente gli interventi previsti nelle ZES, si introduce un dimezzamento anche dei termini previsti per presentare opposizione contro la determinazione di conclusione della Conferenza di servizi e per esprimere assensi, concerti e nulla osta a diverse

Amministrazioni Pubbliche ai fini del perfezionamento dei relativi provvedimenti. Si esplicita, infine, che anche all'interno delle ZES interregionali - oltre che delle ZES regionali - possano essere istituite franche doganali intercluse ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevedendo per le ZES i cui piani strategici siano stati presentati dalle Regioni entro il 2019, che i relativi Comitati di Indirizzo presentino le proposte di perimetrazione delle richiamate zone franche entro il 31 dicembre 2020, all'Agenzia delle Dogane per l'approvazione.

11. Accelerazione nell'utilizzo dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme (art. 47)

Viene modificato l'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sostituendo la rubrica, riformulando il comma 1 e introducendo il comma 1-bis.

Il comma 1, articolo 9 del decreto-legge n. 69 stabilisce che le amministrazioni e le aziende dello Stato (anche a ordinamento autonomo) sono tenute a privilegiare la trattazione dei procedimenti connessi all'utilizzo dei fondi strutturali europei, in modo da accelerare le procedure di spesa dei fondi, prevenendo il rischio di definanziamento delle relative risorse.

Con le modifiche introdotte dal decreto-legge in esame, si intende estendere le misure di accelerazione della spesa anche alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e ai programmi nazionali per le riforme finanziate attraverso il bilancio dell'Unione europea. La riformulazione della rubrica pone in evidenza il più ampio campo di applicazione della norma.

L'introduzione del comma 1-bis pone in capo agli Enti e alle Amministrazioni citate l'obbligo di inserire nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.

12. Funzionalità Autorità sistema Portuale, digitalizzazione della logistica, trasporto marittimo e diporto (art. 48)

Si prevede che se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal Piano Regolatore Portuale, il vincolo preordinato all'esproprio, possa essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sempre in tema di pianificazione portuale, si prevedono procedure più rapide e semplici per l'approvazione degli adeguamenti tecnico funzionali del Piano Regolatore Portuale, nonché per l'accertamento della conformità per le opere pubbliche da realizzare nei porti ai piani urbanistici.

Per tenere in considerazione gli effetti generati dall'emergenza Covid-19, in materia di dragaggi, per gli interventi in corso e che saranno avviati fino al 30 giugno 2021, viene innalzato da 30 a 45 mesi il termine massimo di deposito dei materiali dragati consentito in strutture temporanee prima del loro definitiva messa a dimora.

Infine, modificando l'art. 36 bis della legge 134/2012 si prevede che se la ridefinizione del perimetro di un Sito da bonificare di Interesse Nazionale (SIN) riguarda una porzione di territorio ricadente nella competenza di un'Autorità di Sistema Portuale, anche quest'ultima

possa formulare la richiesta di ridefinizione del perimetro, previo parere degli Enti Locali competenti, acquisito tramite conferenza di servizi.

L'articolo, inoltre, interviene integrando e coordinando diverse disposizioni nel corso del tempo adottate in materia di piattaforma logistica nazionale, sistemi telematici e collegamenti di ultimo miglio porti-interporti.

Inoltre, per la salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese armatoriali impegnate in servizi di crociera e di cabotaggio (collegamenti tra porti nazionali), in deroga alla normativa vigente, si prevede che le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale (Legge 30/1998), possono effettuare fino al 31 dicembre 2020 servizi di cabotaggio esclusivamente con finalità crocieristica. Tale facoltà è subordinata alla stipula di specifico accordo tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'industria armatoriale.

Infine, con alcune modifiche alla legge di Bilancio 2020, viene estesa la tipologia dei servizi delle imbarcazioni da diporto che possono essere considerati, ai fini dell'imposizione IVA, effettuati al di fuori dell'Unione Europea, posticipando al 1° novembre 2020, l'applicazione di tale facoltà.

13. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (art. 49)

Per assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, si prevede l'adozione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, contenente apposite Linee guida per la programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie presenti lungo le reti stradali e autostradali gestite da Anas s.p.a., o da concessionari autostradali, e per l'esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi per la loro manutenzione e messa in sicurezza.

Inoltre, per le richiamate finalità, si prevede l'adozione di un ulteriore decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'adozione di linee guida per la programmazione e l'esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie lungo la restante rete stradale.

Nelle more dell'adozione delle misure descritte, restano in vigore le vigenti disposizioni in materia di ispezioni di gallerie stradali e autostradali.

Inoltre, attraverso alcune modifiche all'articolo 14 del D.L. 109/2018, si prevede analogamente a quanto sopra riportato per le gallerie, l'emanazione di linee guida per assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo le reti stradali e autostradali.

Contestualmente all'emanazione delle richiamate linee guida, saranno definite, in via sperimentale, le modalità attuative di un sistema, in capo al Consiglio Superiore per i lavori

Pubblici, di monitoraggio, delle opere che presentano particolari criticità dovute al transito di mezzi pesanti gestite da Anas o da altri concessionari.

Al termine della fase di sperimentazione del sistema, che dovrà durare almeno 12 mesi, saranno approvati consequenziali adeguamenti alle richiamate Linee guida, nonché le procedure di funzionamento a regime del sistema di monitoraggio.

Inoltre, attraverso alcune integrazioni all'art. 25 del Codice della Strada, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, si chiarisce, chi tra questi, in funzione della diversa tipologia delle strade coinvolte, abbia la titolarità sulle strutture che realizzano il sottopasso - o sovrappasso.

Infine, si prevede che entro sei mesi dalla data in vigore del decreto in commento, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte, a dare attuazione alle richiamate disposizioni.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

1. Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (art. 50)

L'articolo reca modifiche alla normativa sulla VIA, al fine di accelerare i tempi per la chiusura del procedimento; è previsto, infatti, l'obbligo di presentazione del progetto di fattibilità, la riduzione dei termini attualmente previsti e la creazione di una procedura speciale accelerata dedicata all'espletamento delle procedure delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Più in dettaglio, viene previsto:

- l'obbligo di presentazione sin dall'avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);
- la riduzione dei termini attualmente previsti dal D.lgs. 152/2006 in capo all'Amministrazione;
- l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento;
- la procedura in parallelo dell'intero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi in modo tale da ridurre, sensibilmente, la durata di un procedimento che attualmente prevede due fasi consequenziali;
- la creazione di una procedura speciale accelerata (*fast-track*) dedicata all'espletamento delle procedure VIA delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Viene istituita una Commissione Tecnica specifica sul PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da esperti con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei progetti.

Particolare attenzione è stata riservata alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (la fase di *screening*). L'articolo 19 del D.lgs. 152/2006 che

le disciplina è stato, infatti, completamente riscritto. Viene, ad esempio, sostituito il generico termine “tempestivamente” con parametri temporali più precisi e inequivocabili. È specificato che, entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale redatto dal proponente, l’autorità competente verifichi la completezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste, l’autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale e contestualmente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio portale.

2. Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali (art. 51)

Si prevede che con DPCM su proposta del Ministro dell’Ambiente e del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, vengano individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche rientranti tra i progetti di competenza statale o sottoposti a verifica di assoggettabilità alla competenza statale, ai sensi della disciplina della valutazione di impatto ambientale. In relazione a tali interventi, il proponente è tenuto a presentare al Ministero dell’Ambiente, dandone informazione, anche, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che entro 10 giorni trasmette le proprie osservazioni, gli elementi informativi per valutare la possibilità di esenzione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o dalla verifica di assoggettabilità alla VIA. Il Ministero dell’Ambiente comunica al proponente entro 30 giorni gli esiti delle proprie valutazioni a riguardo.

Inoltre, per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche, inserite tra i progetti di competenza statale o sottoposti a verifica di assoggettabilità alla competenza statale, ai sensi della disciplina della valutazione di impatto ambientale, si prevede l’estensione a dieci anni della durata del provvedimento di VIA e della durata dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

3. Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (art. 52)

Vengono introdotte semplificazioni delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (a condizione che non pregiudicano né interferiscono con l’esecuzione e il compimento della bonifica stessa). Nel dettaglio si prevede che: nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possano essere realizzati interventi e opere richieste dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere di pubblico interesse, di sistemazione idraulica e di mitigazione del rischio idraulico.

Altri interventi ammessi riguardano opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o

qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti. Tutti questi interventi sono ammessi a condizione che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (art. 53)

L'articolo 53 reca semplificazioni per interventi nei siti di interesse nazionale. Si introduce una procedura preliminare tale da consentire al privato interessato l'effettuazione di interventi e indagini preliminari e, solo qualora si riscontri un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, si dispone l'obbligo a procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica.

5. Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (art. 54)

L'articolo introduce misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico. Su questo fronte si semplifica e si velocizzano i tempi di assegnazione dei fondi ai commissari, prevedendo che tali soggetti possano procedere immediatamente all'avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere *on line*, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale.

6. Semplificazione in materia di zone economiche ambientali (art. 55)

Si introducono misure di semplificazione e razionalizzazione nei parchi nazionali, sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del parco.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY

1. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi (art. 56)

La disposizione introduce delle semplificazioni alla normativa riguardate interventi su impianti di energia da fonti rinnovabili. In primo luogo, si prevede che, in caso vi siano progetti di modifica degli impianti, la valutazione di impatto ambientale debba essere svolta solo in merito alla parte oggetto di modifica.

Di conseguenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica.

Altra importante semplificazione prevede che per interventi su impianti esistenti, ed eventualmente anche oggetto di incentivi, per le modifiche di progetti autorizzati che non prevedano un incremento di area occupata dagli impianti, non siano previste valutazioni ambientali e paesaggistiche, purché si tratti di:

- impianti fotovoltaici, per cui viene prevista una sostituzione dei moduli, a terra o su edifici, che comporta una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
- impianti eolici, per interventi di sostituzione del rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
- impianti idroelettrici, per interventi che comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

Nel caso in cui, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti, è necessario presentare al comune una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie.

Viene, inoltre, concessa la possibilità di realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, oltre che l'installazione al posto di coperture in amianto o eternit.

In merito agli impianti da fonti rinnovabili che beneficiano degli incentivi è prevista la possibilità di poter effettuare interventi sul sito e successivamente, attraverso delle graduatorie, ottenere dei nuovi incentivi da parte del GSE, per la parte di potenza aggiuntiva non già incentivata. In caso di illeciti decade immediatamente il diritto all'incentivo.

Nel caso in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli. Ciò si applica anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso.

2. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (art. 57)

La norma prevede che la procedura semplificata per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici riguardi le seguenti aree: l'interno di edifici pubblici e privati; le strade private non aperte all'uso pubblico; le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; l'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso

pubblico. Nello specifico, per le installazioni lungo le strade e nelle aree private ad uso pubblico, è necessario che queste siano accessibili a tutti gli utenti stradali, esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici.

Si prevede poi che, a seguito del completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plugin per un periodo massimo di un'ora.

I comuni devono gestire una pianificazione della realizzazione di infrastrutture di ricarica al fine di garantire l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. È prevista la possibilità di demandare l'installazione a soggetti pubblici e privati. D'altra parte, nel caso in cui il comune non abbia provveduto all'installazione dei punti di ricarica, un soggetto, pubblico o privato, può richiederne l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione.

Il canone per l'occupazione di spazio pubblico deve essere calcolato sulla base dello spazio occupato dall'infrastruttura di ricarica, senza considerare l'area necessaria per la sosta del veicolo. In ogni caso, i comuni possono prevedere sconti sui canoni, nel caso in cui l'energia utilizzata per la ricarica dei veicoli provenga da fonti rinnovabili. Qualora, a seguito di controlli, venga accertato il mancato rispetto delle condizioni previste, il comune può chiedere, oltre al pagamento dell'intero canone, anche una maggiorazione del 30 per cento.

Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, viene prevista una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione.

Viene, inoltre, demandato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il compito di definire, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico.

Infine, viene disposto che le concessioni per le aree di servizio rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedano che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

3. Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi (art. 58)

La norma modifica il precedente articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, che prevede la possibilità per l'Italia di concludere accordi intergovernativi con altri Stati membri dell'Unione europea per il trasferimento, a favore dell'Italia, di quantità di energia rinnovabile. Nello specifico, si condiziona la possibilità di nuovi trasferimenti alla prospettiva di mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione di energie rinnovabili al 2030. In ogni caso, non è possibile riconoscere un onere per il trasferimento statico superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo.

Viene inoltre previsto che, visti i progressi dell'Italia in materia di energia rinnovabile, le cessioni di energia possano anche avere direzione inversa, ossia dall'Italia raggiungere uno degli Stati Membri, purché ciò consenta in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi energetici italiani.

4. Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni (art. 59)

La disposizione estende ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cd "altrove".

Inoltre, si prevede che il Ministero della Difesa possa usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica anche per impianti di potenza superiore a 200 kW, purché nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

5. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali (art. 60)

Viene disposto che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale siano autorizzate con modalità semplificate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Inoltre, il linea con quanto previsto dal diritto comunitario, tali infrastrutture possono essere sottoposte al dibattito pubblico.

Viene, inoltre, demandata a Terna la predisposizione, ogni due anni, di un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Piano, approvato dal Ministro dello sviluppo economico, individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi.

Sono poi inserite delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in merito agli espropri, includendo la possibilità di realizzazione di opere interrato e prevedendo che l'autorità espropriante possa delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi.

Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico, questa è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista.

Si prevede, infine, che siano sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti.

Vengono, inoltre, previste semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, con particolare riferimento alle ricostruzioni di linee aeree esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per

cento rispetto all'esistente. Sono, invece, realizzabili tramite regime di inizio attività le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.

Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico nella regione Sardegna in vista della chiusura delle centrali a carbone prevista per il 2025, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale.

Infine, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche.

6. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (art. 61)

Si dispongono semplificazioni per le autorizzazioni in merito a interventi di sviluppo e potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, necessari a incrementare l'efficienza e la flessibilità del sistema elettrico nazionale. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Nel merito, viene assicurata l'adozione di una autorizzazione unica per tutte le opere connesse e l'identificazione dei casi nei quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata o il meccanismo di autocertificazione.

Successivamente le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

Infine, si prevede l'utilizzo del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

7. Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (art. 62)

La norma, in primo luogo, opera una distinzione in merito agli interventi di modifica di impianti di produzione e accumulo di energia. In particolare considera interventi sostanziali, soggetti quindi all'autorizzazione unica, quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato; mentre classifica come non sostanziali il resto degli interventi, la cui esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area produttiva, che non risultano connessi al

funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, la realizzazione può essere effettuata mediante segnalazione certificata di inizio attività. In ogni caso il Ministero dello sviluppo economico ha facoltà di notificare al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, nel qual caso riscontri delle anomalie, o di poter richiedere eventuali integrazioni.

In merito alla realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico, si dispone l'autorizzazione in base all'ubicazione dell'opera e alla dimensione. In particolare, la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo.

8. Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque (art. 63)

La disposizione prevede che, al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo.

Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi e di manutenzione dei canali irrigui..

9. Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64)

L'articolo dà attuazione all'articolo 1, comma 86, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), che prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili, con obiettivi definiti quali la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.

Tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell'11 dicembre 2019 in materia di Green deal europeo, l'articolo in commento prevede che tali garanzie possano riguardare:

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

La norma intende predisporre un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica.

A tal fine, viene autorizzata SACE S.p.A. a rilasciare le suddette garanzie nel limite di 2,5 miliardi di euro per il 2020 (per i successivi anni l'impegno assumibile sarà fissato annualmente dalla Legge di Bilancio) e viene rimessa ad un'apposita convenzione, stipulata tra SACE S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione dei relativi termini procedurali e criteri operativi, ivi incluse le modalità di svolgimento da parte della stessa SACE della selezione e valutazione delle iniziative, in termini di rispondenza agli obiettivi posti, nonché della gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti.

Nel caso di garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, il loro rilascio da parte di SACE S.p.A. è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla stessa SACE S.p.A..

Sulle obbligazioni assunte da SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata la garanzia dello Stato, che si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Per la copertura delle garanzie, viene riservata per il 2020 l'intera dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della Legge di Bilancio 2020, che ne fissa l'importo in misura paria a 470 milioni di euro.

Viene inoltre adeguato l'articolo 1, comma 88, della legge di bilancio 2020, con la soppressione dell'inciso che prevedeva l'individuazione di un apposito organismo per la selezione degli interventi coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dal Green Deal Europeo e recepiti nella stessa legge di Bilancio per il 2020.

Si dispone infine che, per l'anno 2020, le garanzie in commento possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.